

Presentate le pagelle dei due organismi internazionali. Si riapre il dossier compliance

L'Italia perde il 30% di Iva

Ocse e Fmi: meno pressione fiscale. E semplificazioni

DI SIMONA D'ALESSIO

La perdita di gettito («tax gap») dell'Iva viaggia sul «30%», in Italia: l'accumulo di debiti fiscali è «allarmante», perciò occorre porvi rimedio. Nel contempo, per rinvigorire l'attività dell'amministrazione finanziaria, ramificata in «una pluralità di soggetti», bisognerebbe migliorare il coordinamento fra gli enti e ridare, a quelli che l'hanno vista scemare, «ulteriore autonomia». E quanto è emerso dalle indagini commissionate dal ministero dell'economia al Fondo monetario internazionale (Fmi) e all'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) sullo stato di salute del nostro sistema tributario, e illustrate ieri, a Roma, da esponenti degli organismi, dopo un'introduzione del titolare del dicastero, **Pier Carlo Padoan**. Elaborati in maniera indipendente l'uno dall'altro, i due rapporti, giunti a conclusioni affini, invitano a considerare basilari due orientamenti: «La pressione fiscale

si deve ridurre, e le tasse si devono pagare nel modo più semplice», ha sostenuto il numero uno di via XX Settembre.

Sotto i riflettori è finita la percentuale giunta fino al 30% dell'evasione dell'Iva, sulle cui ragioni Padoan ha fornito spiegazioni, delineando il perimetro delle correzioni. «La frequenza delle dichiarazioni Iva è troppo diluita nel tempo, e questo alimenta il «tax gap». Si tratta», ha subito aggiunto, di «un'area su cui si può lavorare e si sta lavorando». Per l'Fmi l'Iva è un'imposta sulle transazioni, pertanto un «attento monitoraggio della sua auto-liquidazione deve essere effettuato con tempestività», e «affidarsi esclusivamente alle informazioni sui pagamenti non è sufficiente».

A segui-

re, va affrontata la questione dello «stock» nominale delle imposte da riscuotere, che «è troppo alto» e che, a suo parere, favorisce pure «una percezione errata della pressione fiscale». Negli studi dell'Fmi e dell'Ocse, però, sono stati messi nero su bianco «i risultati positivi delle misure introdotte dal governo» sul versante del taglio delle tasse e su quello della semplificazione e della trasparenza; tuttavia, un salto di qualità è possibile compierlo proprio sulla base di quanto eviden-

ziato dagli istituti internazionali, mediante la definizione di una strategia fiscale delle agenzie, il rafforzamento della loro autonomia ed il perfezionamento del coordinamento tra tutti i soggetti che svolgono un ruolo nell'amministrazione finanziaria. E ciò perché, ha puntualizzato il ministro, è sì «una ricchezza» poter disporre di una pluralità di organismi, ma è importante che «soggetti diversi si specializzino per produrre» esiti più proficui.

A disegnare la mappa del nostro sistema fiscale ci ha pensato l'Ocse poiché, si legge nel suo fascicolo, esso è caratterizzato «dalla presenza di numerosi organismi, cui si applicano regole diverse, ad esempio in termini di status giuridico, obiettivi, prestazioni complessive e autonomia»; lo scenario include «il Dipartimento finanze del ministero dell'economia, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza, Equitalia e l'Istituto di previdenza sociale (Inps)», poi «i servizi di Information technology sono erogati da Sogei, (società privata di proprietà del Mef) mentre Sose, società privata di proprietà congiunta del Mef e della Banca d'Italia, fornisce servizi di consulenza

di ricerche statistiche». Un modello (come accentuato pure dal viceministro **Luigi Casero**) «a matrice», le cui «decisioni sulle priorità potrebbero essere allineate e gestite in modo più strategico», consolidando, ad esempio, il «focus» sugli «individui che hanno grandi ricchezze» nella platea dei contribuenti italiani.

Diretta, fulminea conseguenza di quanto esposto dall'Ocse e dall'Fmi è stato l'annuncio del presidente della commissione finanze del senato **Mauro M. Marino** (Pd) di riaprire il dossier sulla «tax compliance», approfondito durante l'esame della delega fiscale (legge 23/2014), avendo, ha detto, ora la chance di «ipotizzare interventi legislativi migliorativi per recepire, dopo opportuna analisi, le indicazioni» delle organizzazioni mondiali.

© Riproduzione riservata



Pier Carlo Padoan



CASSAZIONE

Vendita post avviso È sottrazione se c'è dolo specifico

DI DEBORA ALBERICI

Non risponde necessariamente di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chi vende la nuda proprietà dell'immobile dopo aver ricevuto l'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate. La condanna, infatti, non può scattare in presenza di un ingente patrimonio con cui far fronte al debito fiscale e in assenza di una motivazione sul dolo specifico. La Cassazione, con la sentenza n. 30497 del 19 luglio 2016, ha accolto il ricorso di un contribuente, annullando con rinvio la condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Trento. Ciò perché, hanno spiegato i Supremi giudici, ai fini della configurabilità del reato, si richiede esclusivamente che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei a impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario, non essendo necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione in atto, con la conseguenza che, sotto il profilo psicologico, deve sussistere il dolo specifico, rappresentato dal fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario e, sotto il profilo materiale, deve porsi in essere una condotta fraudolenta atta a vanificare l'esito dell'esecuzione tributaria coattiva, la quale non configura un presupposto della condotta, in quanto è prevista dalla legge solo come evenienza futura che la condotta, idonea, tende a neutralizzare. L'oggetto giuridico del reato in esame non è, pertanto, il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato.

© Riproduzione riservata

SENTENZA DELLA CTR DI ROMA SUI TEMPI DEGLI ACCERTAMENTI

Denuncia oltre termini, raddoppio ko

La legge di Stabilità 2016 è intervenuta sul raddoppio dei termini di accertamento, ed ha inteso dare certezza ai rapporti tra fisco e contribuente. Questa legge, infatti, disciplinando di nuovo la materia, ha previsto che, anche per gli accertamenti già notificati alla data del 31 dicembre 2015, sia requisito di legittimità necessario l'inoltro della denuncia penale entro i termini ordinari di accertamento. Sono le conclusioni raggiunte dalla sezione ventotto della Commissione tributaria regionale di Roma, nella sentenza n. 4061/2016 (presidente Block, relatore Ciccone), depositata in segreteria lo scorso 23 giugno.

La sentenza si pone in scia alle numerose altre pronunce tributarie che hanno ritenuto determinante l'assunto portato dal comma 132 della legge di Stabilità, per definire la sorte dei vecchi avvisi di accertamento emessi usufruendo del raddoppio termini; in verità secondo un prevalente orientamento espresso nei gradi di merito, gli accertamenti emessi usufruendo del raddoppio dei termini sono illegittimi se l'amministrazione finanziaria non ha inoltrato la denuncia penale entro la scadenza dei termini ordinari; ciò in forza della disciplina transitoria introdotta dalla legge di Stabilità 2016, articolo 1, comma 132, secondo cui il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini di cui al primo periodo (termini ordinari). Il comma 132 della legge di stabilità per l'anno 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, entrata in vigore l'1.1.2016), disciplinando il regime transitorio del raddoppio dei termini, precisa bensì che, «... per i periodi di imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre

Il principio

Le disposizioni della Finanziaria 2016 che ridefiniscono le condizioni per il raddoppio dei termini di accertamento e prevedono che l'inoltro della denuncia penale sia trasmesso entro gli ordinari termini di accertamento, vale per tutti i periodi pregressi. Non si può certo mettere in dubbio che queste disposizioni abbiano inteso ridisciplinare l'intera materia.

del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata», chiarendo che, il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini di cui al primo periodo (termini ordinari). Tuttavia, la posizione della sezione ventottesima della Commissione regionale capitolina, in linea con l'orientamento che ritiene l'applicazione delle nuove disposizioni estesa a tutti i periodi pregressi, è ancor più netta, poiché afferma esplicitamente che tale soluzione è l'unica legittima. E questo, «in base al principio generale di cui all'articolo 15 delle preleggi al cc», osserva il Collegio, «secondo cui la legge successiva abroga quella precedente se regola l'intera materia già regolata da quella anteriore, deve ritenersi che la legge di stabilità abbia abrogato la disciplina di cui all'articolo 2 del d.l. n.128/2015, compresa la clausola di cui al comma 3». «Né si dica», aggiungono i giudici regionali romani, «che si tratta di una legge posteriore generale che non può abrogare la legge speciale anteriore, in quanto certamente non può porsi in dubbio che la legge di Stabilità ai commi 130-132 dell'articolo 1 abbia inteso ridisciplinare l'intera materia».

Benito Fuoco e Nicola Fuoco

© Riproduzione riservata

